



Direzione Tutela Diritti Sociali e Formazione

Roma, 25 gennaio 2021

A TUTTI GLI UFFICI INAPA

Circolare n. 004

Prot. 41

Oggetto: **Prescrizione dei contributi previdenziali e assistenziali a carico delle amministrazioni pubbliche - Chiarimenti e indicazioni operative.**

Sommario *L'articolo 11, comma 5, del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, ha modificato il comma 10-bis dell'articolo 3 della legge n. 335/1995, prorogando al 31 dicembre 2022 il differimento dei termini di prescrizione dei contributi previdenziali e assistenziali dovuti dalle amministrazioni pubbliche, includendo anche i periodi retributivi fino al 31 dicembre 2015.*  
*Sulla materia l'INPS, con circolare n. 25 del 13 febbraio 2020 ha fornito chiarimenti in merito alle modalità di valorizzazione dei periodi per i quali si è maturata la prescrizione; se ne illustrano i contenuti fornendo indicazioni operative per la tutela della posizione degli assicurati.*

Precedenti INAPA *Circolare n. 24 del 16 settembre 2019, circolare n. 7 del 29 gennaio 2019, messaggio 17 dicembre 2018, circolare n. 28 del 9 ottobre 2018, circolare n. 33 del 21 novembre 2017.*

Si ricorderà che con l'articolo 19 del DL n. 4/2019, il legislatore era intervenuto sulla disciplina in materia di prescrizione introdotta dall'articolo 3 della legge n. 335/95, prevedendo la sospensione dei termini fino al 31 dicembre 2021 per i contributi relativi ai periodi compresi entro il 31 dicembre 2014 dovuti dalle amministrazioni pubbliche; sull'argomento l'INPS, con circolare n. 122 del 6 settembre 2019, aveva fornito indicazioni amministrative (**cf. circolari INAPA n. 7 del 29 gennaio 2019 e n. 24 del 16 settembre 2019**).

Successivamente, l'articolo 11, comma 5, del decreto-legge 30 dicembre 2019, n.162, ha modificato il comma 10-bis dell'articolo 3 della legge n. 335/1995, prorogando al 31 dicembre 2022 la scadenza del termine di prescrizione della contribuzione previdenziale dei dipendenti pubblici relativa ai periodi retributivi fino al 31 dicembre 2015.



L'INPS, con circolare n. 25 del 13 febbraio 2020, ha fornito chiarimenti per la valorizzazione dei periodi relativi alla contribuzione prescritta e sulle modalità di applicazione dell'istituto della rendita vitalizia di cui all'articolo 13 della legge 12 agosto 1962, n. 1338.

Con la presente se ne illustrano i contenuti fornendo indicazioni operative per la tutela della posizione degli assicurati.

## **LA CIRCOLARE INPS N. 25/2019**

L'Istituto, richiamando i contenuti delle disposizioni normative in materia:

- in ordine al termine di prescrizione applicabile ai periodi di contribuzione precedenti al 2016, distingue tra pubbliche amministrazioni e datori di lavoro diversi dalle pubbliche amministrazioni con obbligo di iscrizione alle diverse casse di previdenza confluite nella gestione ex-INPDAP;
- in ordine agli adempimenti necessari per la valorizzazione dei periodi di contribuzione prescritta, distingue le pubbliche amministrazioni con obbligo di iscrizione alle casse diverse dalla CPI (CPDEL, CPS, CPUG, CTPS) e amministrazioni con obbligo di iscrizione alla CPI.

I periodi di contribuzione precedenti al 2016 dovuti dalle pubbliche amministrazioni, quale che sia la cassa di iscrizione, si prescrivono dopo il **31 dicembre 2022**; pertanto le amministrazioni sono tenute a perfezionare gli adempimenti relativi al versamento dei contributi entro tale termine.

La contribuzione dovuta, indistintamente da tutti i datori di lavoro, per periodi di lavoro successivi al 2015, soggiace al **termine di prescrizione quinquennale**.

Trascorsi i termini di prescrizione, le amministrazioni con obbligo di iscrizione a tutte le casse, con esclusione della CPI, saranno tenute al pagamento delle quote di pensione derivante dalla contribuzione omessa, calcolate con il sistema previsto dall'articolo 13 della legge n. 1338/62.

I contributi dovuti dalle amministrazioni con obbligo di iscrizione alla CPI, trascorso il termine di prescrizione, potranno essere oggetto di riscatto ai sensi dell'articolo 13 della legge n. 1338/62 con onere a carico delle amministrazioni stesse o, in loro sostituzione, a carico del lavoratore.

Per i periodi di contribuzione precedenti al 2016 dovuti dai datori di lavoro diversi dalle pubbliche amministrazioni – che non sono stati oggetto di proroghe – la prescrizione si è maturata con il 31 dicembre 2019.

Pertanto, i dipendenti di datori di lavoro diversi dalle PP.AA. con obbligo di iscrizione ad una delle casse confluite nella Gestione Dipendenti Pubblici (ex-INPDAP), al pari dei dipendenti delle amministrazioni con obbligo di iscrizione alla CPI, per la copertura dei periodi prescritti dovranno provvedere alla costituzione della rendita vitalizia ai sensi dell'articolo 13 della legge n. 1338/62, previa richiesta di provvedervi al datore di lavoro e



ferma restando la possibilità di promuovere azione di rivalsa nei confronti dell'amministrazione datore di lavoro.

Con le tabelle di seguito riportate si fornisce un quadro sintetico delle disposizioni illustrate in ordine al termine di prescrizione e agli adempimenti da porre in atto a prescrizione maturata, distinte per tipologia di datore di lavoro.

### PERIODI FINO AL 2015

DATORE DI LAVORO	TERMINE DI PRESCRIZIONE	Adempimenti necessari per la copertura del periodo
Amministrazioni pubbliche con iscrizione a tutte le casse diverse dalla CPI	31 dicembre 2022	<ul style="list-style-type: none"><li>➤ <u>Entro il termine di prescrizione:</u> regolarizzazione a carico dell'Amministrazione</li><li>➤ <u>Dopo il maturarsi della prescrizione:</u> pagamento delle quote di pensione derivante dalla contribuzione omessa <b>a carico dell'Amministrazione</b> (con calcolo dell'onere secondo l'articolo 13 della legge n. 1338/62)</li></ul>
Amministrazioni pubbliche con iscrizione alla CPI	31 dicembre 2022	<ul style="list-style-type: none"><li>➤ <u>Entro il termine di prescrizione:</u> regolarizzazione a carico dell'Amministrazione</li><li>➤ <u>Dopo il maturarsi della prescrizione:</u> riscatto ai sensi dell'articolo 13 della legge n. 1338/62 a carico del datore di lavoro o, in sua sostituzione, dal lavoratore</li></ul>
DATORI DI LAVORO diversi dalle PP.AA.	31 dicembre 2019	<ul style="list-style-type: none"><li>➤ <u>Entro il termine di prescrizione:</u> regolarizzazione a carico dell'Amministrazione</li><li>➤ <u>Dopo il maturarsi della prescrizione:</u> riscatto ai sensi dell'articolo 13 della legge n. 1338/62 a carico del datore di lavoro o, in sua sostituzione, dal lavoratore</li></ul>

**PERIODI DAL 2016**

DATORE DI LAVORO	TERMINE DI PRESCRIZIONE	Adempimenti necessari per la copertura del periodo
Amministrazioni pubbliche con iscrizione a tutte le casse diverse dalla CPI	5 anni dal momento in cui dovevano essere versati	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ <u>Entro il termine di prescrizione:</u> regolarizzazione a carico dell'Amministrazione</li> <li>➤ <u>Dopo il maturarsi della prescrizione:</u> pagamento delle quote di pensione derivante dalla contribuzione omessa <b>a carico dell'Amministrazione</b> (con calcolo dell'onere secondo l'articolo 13 della legge n. 1338/62)</li> </ul>
Amministrazioni pubbliche con iscrizione alla CPI		<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ <u>Entro il termine di prescrizione:</u> regolarizzazione a carico dell'Amministrazione</li> <li>➤ <u>Dopo il maturarsi della prescrizione:</u> riscatto ai sensi dell'articolo 13 della legge n. 1338/62 a carico del datore di lavoro o, in sua sostituzione, dal lavoratore</li> </ul>
DATORI DI LAVORO diversi dalle PP.AA.		<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ <u>Entro il termine di prescrizione:</u> regolarizzazione a carico dell'Amministrazione</li> <li>➤ <u>Dopo il maturarsi della prescrizione:</u> riscatto ai sensi dell'articolo 13 della legge n. 1338/62 a carico del datore di lavoro o, in sua sostituzione, dal lavoratore</li> </ul>

Per quanto riguarda l'applicazione dell'articolo 13 della legge n. 1338/62 l'Istituto rinvia alle disposizioni amministrative di carattere generale.

**INDICAZIONI OPERATIVE**
**Periodi di contribuzione precedenti al 2016**
Lavoratori pubblici iscritti a casse diverse dalla CPI

Come sopra specificato, per questi periodi il termine di prescrizione è fissato al 31 dicembre 2022; entro tale termine le amministrazioni dovranno provvedere alla regolarizzazione della posizione assicurativa. Trascorso il suddetto termine, qualora non si sia provveduto alla regolarizzazione contributiva, rimane a carico delle amministrazioni l'onere del pagamento delle quote di pensione relative al periodo prescritto.



Nonostante ciò, si ritiene opportuno che il lavoratore, qualora rilevi inesattezze o errori relativi a periodi di servizio o a retribuzioni imponibili contenuti nell'Estratto Conto Gestione Dipendenti Pubblici, provveda a richiedere la sistemazione della posizione assicurativa con la procedura RVPA, entro il 31 dicembre 2022 (*cf. circolari INAPA n. 33 del 21 novembre 2017 e n. 28 del 9 ottobre 2018*).

#### Lavoratori pubblici iscritti alla CPI

Anche per questi lavoratori, relativamente ai periodi contributivi compresi entro il 2015, il termine di prescrizione è fissato al 31 dicembre 2022; entro tale termine le amministrazioni dovranno provvedere alla regolarizzazione della posizione assicurativa.

In questo caso, però, come più sopra specificato, trascorso tale termine la valorizzazione dei periodi di contribuzione omessa e prescritta non potrà essere fatta valere ai fini del trattamento pensionistico se non attraverso la richiesta di riscatto ai sensi dell'articolo 13, legge n. 1338/1962, il cui onere è a carico del datore di lavoro o, in sua sostituzione, del lavoratore, salvo rivalsa nei confronti dell'amministrazione.

Pertanto, per costoro, qualora si rilevino inesattezze o errori relativi a periodi di servizio o a retribuzioni imponibili contenuti nell'Estratto Conto Gestione Dipendenti Pubblici, si dovrà provvedere, entro il 31 dicembre 2022, non solo alla **richiesta di variazione della posizione assicurativa**, ma anche all'invio di un **atto di diffida** secondo il fac-simile allegato, valido anche quale interruzione dei termini prescrizionali.

#### Lavoratori dipendenti da datori di lavoro privati con obbligo di iscrizione ad una delle Casse confluite nella Gestione Dipendenti Pubblici

La contribuzione relativa a periodi precedenti al 2016 a carico dei datori di lavoro privati con obbligo di iscrizione ad una delle casse confluite nella Gestione Dipendenti Pubblici si è prescritta il 31 dicembre 2019.

Pertanto, qualora la contribuzione non fosse stata versata, il lavoratore potrà valorizzare tali periodi solo attraverso la costituzione della posizione assicurativa, vale a dire solo attraverso il riscatto ai sensi dell'articolo 13 della legge n. 1338/62, con onere a carico del datore di lavoro o, in sua sostituzione, dal lavoratore, salvo rivalsa nei confronti dell'amministrazione.

Se, invece, la contribuzione fosse stata versata ma non risultasse in estratto si dovrà solo provvedere alla RVPA esibendo la relativa documentazione.

#### Periodi di contribuzione successivi al 2015

Per i periodi successivi al 2015 per il versamento della contribuzione si applica il termine di prescrizione quinquennale con decorrenza dal momento in cui la stessa doveva essere versata; pertanto, ad esempio, il 15 febbraio 2021 si prescrive la contribuzione relativa al mese di gennaio 2016 qualora questa non fosse stata versata.



**ISTITUTO NAZIONALE DI ASSISTENZA  
E DI PATRONATO PER L'ARTIGIANATO**

*Confartigianato*  
persone



Gli effetti del maturarsi della prescrizione sono i medesimi precedentemente illustrati; di conseguenza, in caso di mancata registrazione in estratto conto dei periodi, per la tutela della posizione dei singoli assicurati si dovrà provvedere a porre in atto gli stessi adempimenti: RVPA, atto di diffida, ecc..

Cordiali saluti.

LA RESPONSABILE  
(Anna Giannini)

Allegati: circolare INPS n. 25 del 13 febbraio 2020, fac-simile diffida.